APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 7 (Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate)

Il Governo del Regno d'Italia consegnera' senza indugio alla competente Autorita' fondazionale del Regno S.C.S. tutto il materiale d'archivio, riferibile alle fondazioni, che cadono nella sfera d'interessi del Regno S.C.S., e cio' nei limiti ed in conformita' ai principi del Capitolo V della Convenzione sugli Accordi Generali di Santa Margherita.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-per-la-sistemazione-delle-fondazioni-laiche-dalm-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it